

BGer 6B_33/2018 vom 27. Februar 2018

Bundesgericht, 2018-02-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_33_2018

FR: TF 6B_33/2018 du 27 février 2018

IT: TF 6B_33/2018 del 27 febbraio 2018

Erwägungen

E. 1

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

E. 2

B. _____,

opponenti.

Oggetto

Istanza di rettifica, lesioni semplici,

ricorso contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2017 (incarto n. 17.2017.19+56) e la sentenza emanata il 24 novembre 2017 (incarto n. 17.2017.299) dalla Corte

di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerando:

che, con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto in quanto ricevibile un appello presentato da A. _____ contro una sentenza della Pretura penale ed ha confermato la condanna di B. _____ per il titolo di lesioni semplici;

che, accogliendo nella misura della sua ammissibilità un'istanza di rettifica di A. _____, il 24 novembre 2017 la CARP ha corretto la suddetta sentenza limitatamente alla numerazione degli incarti e al domicilio dell'imputato;

che A. _____ impugna, tra altri, questi giudizi con un ricorso del 9 gennaio 2018 al Tribunale federale;

che con decreto presidenziale del 12 gennaio 2018 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 26 gennaio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 31 gennaio 2018 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 12 febbraio 2018, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che l'invio postale raccomandato contenente questo atto giudiziario non è stato ritirato dal ricorrente, sicché giusta l' art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione deve essere reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, il ricorrente doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 142 IV 286

consid. 1.6.2);

ch'egli non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF);

richiamato l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.